

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 aprile 2009.

Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (09A04964) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 aprile 2009.

Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. (09A04965) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 aprile 2009.

Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune parole dell'articolo 19 e dell'intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (09A04966) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 novembre 2008.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. (09A04933) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 febbraio 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006, per n. 14 enti di ricerca. (09A04765) Pag. 7



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2009.

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. (09A04767) Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2009.

Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati. (09A04730) Pag. 12

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 marzo 2009.

Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (09A04917) Pag. 13

DECRETO 22 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, terza e quarta tranche. (09A04914) Pag. 14

DECRETO 22 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, dodicesima e tredicesima tranche. (09A04913) . Pag. 16

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Crainaia Matreniuc Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (09A04776) Pag. 18

ORDINANZA 29 aprile 2009.

Istituzione della Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus AH1N1. (09A04967) Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DECRETO 7 aprile 2009.

Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri. (Deliberazione n. 181/09/CONS). (09A04908) Pag. 21

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale Abruzzo e Molise. (09A04909) . Pag. 26

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di L'Aquila. (09A04910) Pag. 26

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2009.

Trasferimento provvisorio dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di L'Aquila presso l'Ufficio provinciale di Teramo. (09A04911) Pag. 27

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del Ticinello nel comune di Milano. (Deliberazione n. VIII/09210). (09A04769) Pag. 28


DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Determinazioni relative al vincolo paesistico su ambito tra Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano. Modifica DGR n. 62221/1994. (Deliberazione n. VIII/09212). (09A04768) Pag. 44

Regione Siciliana

DECRETO 9 marzo 2009.

Vincolo di immodificabilità temporanea imposto per l'area contermina alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo. (09A04775) Pag. 45



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2008 concernente istituzione del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale. (09A04798) . Pag. 47

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur (09A04774) Pag. 47

Istituzione dell'Agenzia Consolare onoraria in Ancash (Perù) (09A04773) Pag. 47

Ministero dell'interno:

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario (09A04772) Pag. 48

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione. (09A04777) Pag. 48

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gemadol» (09A04689) Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Efriviral» (09A04687) Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cycloviran» (09A04688) Pag. 49


Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Federfarma. CO» (09A04686) Pag. 49

Società italiana autori ed editori:

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito (09A04771) Pag. 50

Cassa depositi e prestiti S.p.A.:

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi (09A04764) Pag. 57



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 25 marzo 2009**

Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (09A04917)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che la garanzia del predetto Fondo possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' ai confidi, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle stesse imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare, l'art. 1, comma 209, come modificato dall'art. 4, comma 1 lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: a) al comma 847, che e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse di taluni fondi pubblici di agevolazione, tra i quali il Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che vengono soppressi; b) al comma 848, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite, tra l'altro, le modalita' di funzionamento del predetto Fondo; c) al comma 849, che fino all'emanazione del decreto l'attuazione dei regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il mercato comune prosegue secondo le modalita' gia' comunicate alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 11, il quale prevede che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che la garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e che ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro della attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005 e recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», attuativo dell'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, recante disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;

Visto l'avviso espresso dalla Banca d'Italia sul testo del presente decreto con nota n. 315995 del 24 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi a operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante negli interventi di cui al comma 1.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dal Fondo stesso.

4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive esattoriali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l'intervento di garanzia previsto dall'art. 1, comma 1, sia stato formalmente negato da parte del Fondo per l'avvenuto accertamento della presenza di una o piu' condizioni di inefficacia dello stesso intervento di garanzia previste dal decreto del 23 settembre 2005 di cui alle premesse.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui

all'art. 1 e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al gestore del Fondo, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato.

3. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2

Economia e finanze, foglio n. 47

04.05.2009 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 11:51:52

Stampa

Chiudi